



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHREIN SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELL'INFORMAZIONE, FATTO A ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

Art. 6 (Accordo)

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e bahreinita, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione Europea. 2. La copertura finanziaria per le attività previste o che derivino dall'attuazione del presente Accordo, come anche per le attività del gruppo di lavoro, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle risorse disponibili e non dovrà generare, per entrambe le Parti, maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato. 3. In caso di comune accordo, le Parti possono decidere di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla cooperazione prevista dal presente Accordo e/o dagli accordi integrativi da esso scaturiti. 4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista. Tale Commissione si occuperà di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione. La Commissione Mista verrà riunita periodicamente, su base di accordo tra le Parti, con la sede degli incontri alternativamente fissata nelle due capitali. 5. Qualsiasi controversia nell'interpretazione o applicazione di questo Accordo verrà risolta in maniera amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. 6. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto sulla base del reciproco consenso. Dette modifiche o emendamenti costituiranno protocolli separati, che formeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le procedure indicate nell'articolo (6) paragrafo (7) del presente Accordo. 7. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore. Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi della stessa durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra la propria intenzione di recedere, almeno sei mesi prima della proposta data di scadenza. La cessazione del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente

concordato dalle Parti. Fatto a Roma, il 4 febbraio 2020, in due esemplari originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti testi egualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 26 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020
Estremi	Legge 13 gennaio 2026, n. 7
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-7-2026/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it